



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 34 – 18 GENNAIO 2024

Udienza del 10 Gennaio 2024

28.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Laraia Giuseppe** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD GEDA VOLLEY TRANI
- S.S. **ASD GEDA VOLLEY TRANI** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 22/23-24 pervenuto il giorno 17 Novembre 2023 si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di

*- **Laraia Giuseppe, n.q. di Presidente dell'ASD Geda Volley Trani, per aver tesserato per l'ASD Geda Volley Trani, relativamente alla stagione sportiva 2023-2024, l'atleta P. A., in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; artt. 19 e 21, Il comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2023-2024, ove è stabilito che "è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".***

*- **ASD Geda Volley Trani, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV.***





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando gli incolpati per l'udienza del 10.01.2024.

Il sostituto procuratore federale Avv. Marco Rossini illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della sospensione per mesi tre del sig. Laraia Giuseppe e la multa di € 300,00 a carico della società.

Nessuno risultava collegato per gli incolpati.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il procedimento trae origine dall'esposto dell'Ufficio tesseramento che revocava il tesseramento effettuato dagli incolpati per un atleta, senza essere però in possesso della certificazione medica.

La responsabilità contestata dalla procura appare provata poiché certa è la mancanza della certificazione medica obbligatoria; da ciò consegue la responsabilità anche del Presidente che, con la sottoscrizione e l'invio del tesseramento a mezzo firma digitale, attesta di essere in possesso di tutta la documentazione ivi compreso il certificato medico.

La responsabilità disciplinare discende proprio dalla non rispondenza a quanto attestato dal Presidente alla cui dichiarazione, firmata digitalmente, la Federazione da fede primaria.

I fatti sono documentalmente provati e non smentiti dagli incolpati e come tali meritevoli di sanzione.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di applicare

- a carico del sig. Laraia Giuseppe la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

- a carico della ASD Geda Volley Trani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione della multa di € 300,00.

Roma, 10 Gennaio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Gennaio 2024

